



ORIGINALE

**DETERMINAZIONE del
COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE
P.E.G. N. 7
POLIZIA LOCALE**

Determinazione n° 118

N° progressivo generale 1392

In data 10.09.2019

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA LEGALE - CAUSA RISARCIMENTO
DEL DANNO N.K. CONTRO COMUNE DI FIANO ROMANO - CODICE CIG
ZAB29AD84E - SIOPE 1331**

IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE in data 08.01.2018 l'Avv. Stefano Cruciani, per conto della Sig.ra N.K., ha inoltrato al Comune di Fiano Romano una richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla sua assistita a seguito di una caduta avvenuta in data 22.12.2017 in Via Tiberina all'altezza del civico n. 110 dovuta alla presenza di una profonda buca sulla sede stradale, dalla quale sono conseguiti danni fisici, biologici, morali e patrimoniali.

DATO ATTO CHE con nota Prot. 1909 del 16.01.2018 il Comune di Fiano Romano ha inoltrato la richiesta di risarcimento di cui sopra alla GBSAPRI SpA (*broker assicurativo*) per l'apertura della pratica e la sua definizione.

RILEVATO CHE con nota Prot. 19990 del 12.06.2018 e successiva nota Prot. 29797 del 11.09.2018 la GBSAPRI SpA ha comunicato al Comune di Fiano Romano che il sinistro della Sig.ra N. K. rientrava nella gestione diretta dell'Ente, trattandosi di sinistro inferiore alla franchigia.

CHE in ragione di tale comunicazione in data 05.04.2019 con nota Prot. 12337 la richiesta risarcitoria della sig.ra N.K. è stata trasmessa allo Studio Legale Mariniello incaricato alla gestione dei sinistri in franchigia come da Determinazione N. 183 del 12.07.2017.

VISTO CHE con nota del 16.04.2018 lo Studio Legale Mariniello ha richiesto documenti integrativi all'Avv. Cruciani atti a dimostrare e circostanziare l'avvenuto sinistro, documentazione integrata parzialmente con la trasmissione della certificazione medica relativa alla danneggiata.

VISTA la relazione di servizio della Polizia Locale di Fiano Romano Prot. 39030 del 22.12.2017 relativa all'infortunio occorso alla danneggiata Sig.ra N.K., comprensiva delle spontanee dichiarazioni della medesima, della segnalazione della buca stradale all'U.T.C. LL.PP., nonché del rapporto fotografico.

VISTA la relazione conclusiva del sinistro trasmessa dallo Studio Legale Mariniello nella quale in ragione della documentazione prodotta in fase istruttoria e delle circostanze di tempo e di luogo denunciate non si ritiene impegnata la responsabilità di questo Ente in quanto i fatti dedotti nella

richiesta di risarcimento non potevano reputarsi sufficientemente riscontrati, posto che il legale di controparte, nonostante ripetuti solleciti, non aveva provveduto a fornire alcuna dichiarazione testimoniale atta a dimostrare il nesso causale tra l'evento ed il danno lamentato.

VISTA la nota Prot. 10922 del 03.04.2019 con la quale il Comandante della Polizia Locale ha autorizzato lo Studio Legale Mariniello a comunicare l'esito dell'istruttoria alla controparte non sussistendo motivi per discostarsi dalla relazione finale menzionata.

DATO ATTO CHE a seguito del diniego della responsabilità per i danni occorsi alla Sig.ra N.K. da parte del Comune di Fiano Romano, la danneggiata ha proceduto per il tramite del suo Legale Avv. Cruciani a notificare con nota Prot. 21937 del 11.07.2019 un atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Rieti, con prima udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 30.12.2019.

CHE ex Art. 166 c.p.c. il Comune di Fiano Romano, quale parte convenuta, ha la possibilità di costituirsi in giudizio presso la Cancelleria del Tribunale al fine di tutelare i propri assunti in merito alla predetta controversia entro un termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.

PRESO ATTO CHE nell'atto di citazione, a differenza di quanto avvenuto nella richiesta di risarcimento, si quantifica subito dalla Sig.ra N. K. a complessivi € 9.036,71 di cui € 5.235,48 il danno biologico e € 2.113,67 per danno morale

VISTO CHE la GBSAPRI con nota Prot. 31621 del 27.09.2018 e nota Prot. 29797 del 11.09.2019 che si allegano, aveva comunicato al Comune di Fiano Romano che il danno doveva considerarsi inferiore alla franchigia di € 3.500,00 tenuto conto che la prognosi del pronto soccorso era stata di totali 6 giorni, e che nella stessa richiesta di risarcimento non veniva quantificato economicamente il danno patito dalla richiedente.

RITENUTO CHE nel superiore interesse dell'Ente è necessario procedere alla costituzione in giudizio e che di conseguenza la GBSAPRI verrebbe chiamata in causa quale terzo trattandosi di risarcimento dovuto superiore alla franchigia.

VISTA nota prot. prov 30/2019 trasmessa alla GBSAPRI con la quale è stato richiesto un ulteriore valutazione dell'istruttoria per eventuale conciliazione bonaria da parte della compagnia assicurativa o in alternativa proseguire per la fase giudiziaria

VISTA la nota prot 24399 del 08.08.2019 con la quale la Compagnia Assicurativa SARA Assicurazioni comunica di ritenere il sinistro sotto franchigia e demanda la costituzione in giudizio a carico di questo Ente con citazione del terzo nei confronti della predetta compagnia assicurativa.

RITENUTO nel superiore interesse dell'Ente procedere ad incaricare un Legale ai fini della partecipazione alla negoziazione di cui sopra in modo da meglio tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive nell'ambito della citata controversia.

DATO ATTO dell'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare il servizio e della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione comunale.

ATTESO CHE è necessario procedere alla nomina di apposito legale in considerazione che il danno richiesto da parte attrice non è imputabile a questo Ente.

CHE la nomina del legale ed il conferimento della procura speciale consente all'Ente di esercitare con pienezza e integralmente l'esercizio del diritto di difesa delle proprie ragioni giuridiche e di fatto.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 29.08.2019 ad oggetto "Autorizzazione alla nomina di un legale per negoziazione assistita causa risarcimento danni N.K. contro Comune di Fiano Romano "

VISTO quanto previsto dal Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2018.

VISTA la Determinazione n. 243 del 13.09.2018 con la quale è stato approvato l'albo degli avvocati per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio

CHE all'uopo, dal sottoscritto è stato contattato l'avv. Giancarlo Mariniello, (C.F. MRNGCR72M18B696Y), del Foro di Napoli, con studio in Napoli Via Gaetano Filangieri, n. 48, iscritto al predetto albo, al quale in virtù della piena conoscenza del contenzioso in questione è stata inoltrata la documentazione per la valutazione della consulenza da effettuare.

CHE l'avv. Giancarlo Mariniello in riscontro alla predetta richiesta ha espresso l'assenso ad accettare l'incarico ed ha formulato il preventivo per la somma complessiva di **€ 3.365,33** (escluso di I.V.A ed R.A., C.A. come per legge)

VISTO CHE il precitato professionista ha dichiarato di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale

CONSTATO CHE il preventivo fornito risulta proporzionato rispetto a quanto stabilito dall'art.9 Corrispettivo per gli incarichi del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio (*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29/03/2018*)

RITENUTO quindi necessario indispensabile ed urgente procedere alla nomina del legale individuato nella persona dell'avv. Giancarlo Mariniello, (C.F. MRNGCR72M18B696Y), del Foro di Napoli, con studio in Napoli Via Gaetano Filangieri, n. 48, *esperto in materia*.

RILEVATO CHE con il Dlgs. n. 50/2016 è stato approvato il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, il quale ha dettato nuove disposizioni in tema di incarichi/servizi legali.

CHE l'art. 17, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 al comma 1, lettera d) (numeri da 1 a 5), esclude dall'applicazione del Codice le fattispecie dei cd. "servizi legali".

CHE la lettura coordinata degli art. 4 e 17 del predetto Codice impone in ogni caso il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità per gli affidamenti de quibus, ferma restando in ogni caso l'applicabilità (a fortiori) delle procedure sotto-soglia disciplinate dall'art. 36 del Codice, compresa la possibilità dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiori a 40.000 euro.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 14 del dlgs. n.165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede per il conferimento di ogni incarico la subordinazione all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

VALUTATO CHE l'incarico legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, paragrafo 4.3) ed è soggetto ad un sistema di tracciabilità "attenuata" ai sensi della L. 136/2010, in quanto può essere effettuato senza l'indicazione del CIG, ai sensi del punto 6.1 della determinazione della AVCP n. 8 del 18/11/2010 ed al punto 7.1 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, con la sola comunicazione del conto corrente "dedicato" sui cui effettuare il pagamento dovuto.

EVIDENZIATO CHE l'incarico di cui trattasi non rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24/10/2007, nonché successive

integrazioni e modificazioni, in quanto trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale non ricadente nella fattispecie del contratto di appalto.

RITENUTO opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art. 36, comma 2 Lett. a) Decreto legislativo, 18/04/2016 n° 50.

VISTA la Legge n. 136 del 13/8/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il successivo decreto legge n. 187 del 12/11/2010 con il quale sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ed in particolare agli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e s.m.i. che prevedono che gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante.

VISTA la Deliberazione del 03.11.2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, che prevede all'art.1 l'obbligo della richiesta del codice CIG e del numero gara per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente

RILEVATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere ad assumere il conseguente impegno di spesa sul bilancio 2019, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 **(impegno N. 1396/2019/2020) – CODICE CIG. ZAB29ADB4E - SIOPE 1331, di € 3.995,07 CODICE CIG. ZAB29ADB4E - SIOPE 1331** per la nomina del legale in premessa citato.

CHE in relazione all'impegno **(n.1396/2019/2020)** lo stesso deve essere effettuato nell'anno corrente con imputazione economica al Bilancio 2020 **l'intervento 10120801 Capitolo 4**

RICHIAMATI

- *l'art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*
- *l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

DATO ATTO CHE

- *il rapporto contrattuale sarà stipulato e disciplinato ai sensi del comma 14 dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016;*
- *il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con la modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.*

CONSIDERATO CHE dal 01.01.2015 sono entrati in vigore i principi della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126

VISTA la Deliberazione n. 81 del 06/06/2019, con la quale la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi per l'anno 2019/2021

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 13.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011)

CHE al sottoscritto, Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Servizio Commissario Capo *Dott. Fabrizio Arpino*, è stata affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 7 per l'esercizio 2019 denominato "Settore Polizia Municipale" in relazione al disposto dell'art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

VISTO, il Decreto Sindacale n. 12/19 del 23.05.2019, con il quale allo scrivente è stata attribuita la posizione organizzativa dell'Area di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale - P.E.G. (7).

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi.

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità approvato in data 30.04.2012 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12.

VISTO quanto previsto dal Regolamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato in data 29.03.2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE integralmente le disposizioni citate in premessa per farne parte integrante e sostanziale.

DI PRENDERE ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 29.08.2019 **e per l'effetto nominare** l'avv. Giancarlo Marinello, (C.F. MRNGCR72M18B696Y), del Foro di Napoli, con studio in Napoli Via Gaetano Filangieri, n. 48,

DI DARE ATTO CHE l'accettazione dell'incarico sarà ulteriormente formalizzata con la sottoscrizione della procura speciale.

DI IMPEGNARE (impegno N. 1396/2019/2020) – CODICE CIG. ZAB29ADB4E - SIOPE 1331, la somma di **€ 3.995,07** per la prestazione professionale del citato professionista

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 3.995,07 (impegno N.1396/2019/2020)**
CODICE CIG. ZAB29ADB4E - SIOPE 1331 all'intervento 10120801 Capitolo 4 - del Bilancio 2020

DI PRENDERE E DARE ATTO ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dal presente provvedimento.

DI DARE ATTO del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare al D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 e della Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66.

DI DARE ATTO CHE è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara; il CIG assegnato è il seguente: **CODICE CIG: ZAB29ADB4E**

DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione con successivo provvedimento, previa acquisizione della documentazione prescritta ed accertamento della regolarità della fornitura con la modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.

DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

DI PRENDERE ATTO che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 secondo quanto in premessa meglio riportato sono assolti come segue:

- *il conto corrente dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono stati comunicati dal contraente.*

Ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90, l'unità organizzativa competente per il rilascio del presente provvedimento è il *Comandante del Corpo Polizia Locale Comm.Capo Dott. Fabrizio Arpino* .

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it nella sezione amministrazione trasparente

IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE
IL COMANDANTE DI P.L.
Dott. Fabrizio Arpino

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 1396	2019	€ 3.995,07	10120801 - 4	2019

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Fraticelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco Fraticelli

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini dell'esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Dott. Fraticelli Francesco)

Data
07.09.2019

=====

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 10.09.2019 e così per 15 giorni consecutivi.

=====